

NOTA INFORMATIVA

PER LE AZIENDE

CHE UTILIZZANO NEL PROPRIO STABILIMENTO “MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE”

(art. 273-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Com'è noto, con l'emanazione del D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017, sono state apportate ulteriori ed importanti modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 (TUA).

A tal proposito, **si richiama l'attenzione** dei Gestori delle aziende sul rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 273-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., qualora nel proprio stabilimento vengano utilizzati “**medi impianti di combustione**” (cioè *impianti aventi potenza termica nominale superiore a 1MW e inferiore a 50 MW*).

In particolare, la predetta normativa stabilisce quanto segue:

Art. 273-bis (Medi Impianti di Combustione)

1. *Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale.*

... omissis

5. *A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.*

6. *Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo, il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, **presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5** (entro il **31 dicembre 2022** per gli impianti aventi potenzialità compresa tra 5 e 50 MW ed entro il **31 dicembre 2027** per gli impianti aventi potenzialità compresa tra 1 e 5 MW). L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.*

7. *Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:*

a) *le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;*

- b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;*
- c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;*
- d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.*

Al fine di agevolare la lettura e l'adozione delle disposizioni normative su richiamate, si è provveduto a sintetizzare, nell'allegata tabella "B", gli adempimenti posti a carico delle aziende che utilizzano, nel proprio stabilimento, "medi impianti di combustione".